



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06677 DEL DEP. GIACHETTI (res. n. 588 del 28 dicembre 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine all'asserita compressione di alcuni benefici trattamentali in favore della popolazione detenuta, ristretta presso la Casa di reclusione di Milano "Opera", successiva all'evasione di un detenuto di media sicurezza verificatasi nella prima mattinata del 7 dicembre 2025.

Sulla specifica vicenda, il competente Dipartimento ha riferito che l'evasione è stata messa in atto dall'interno della camera di pernottamento della sezione C (relativa ai detenuti di cui all'art. 32 d.P.R. n. 230/00), ove il detenuto T.T. era allocato e che, con nota 9 dicembre 2025, la Direzione generale della Casa di reclusione in questione, ha incaricato il Provveditorato regionale di Milano di procedere ad apposita indagine ispettiva, volta ad appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto, i cui esiti ancora si attendono. Nell'immediatezza, per ragioni di sicurezza, è stata disposta la chiusura di tutte le sezioni dell'istituto e di tutte le attività in corso e sono state effettuate le operazioni di conta e battitura delle inferriate in ogni sezione, per svolgere gli accertamenti necessari alla ricostruzione del percorso seguito dall'evaso e acquisire elementi utili di ricerca.

Con riferimento, poi, alle problematiche relative alle modalità di concessione dei colloqui visivi e delle telefonate in favore della popolazione detenuta, la Direzione della Casa reclusione di Milano “Opera”, con nota 20 gennaio 2026, ha spiegato esaurientemente quanto occorso il 23 dicembre 2025 (e non già il 19 dicembre come riferito dall’interrogante).

Nell’imminenza delle festività natalizie, proprio al fine di venire incontro a tutte le richieste dei detenuti, di prenotazione dei colloqui visivi con i familiari, il coordinatore di detto settore, aveva prenotato un numero iniziale di colloqui (180), rivelatosi poi eccessivo rispetto all’organizzazione del personale di Polizia penitenziaria che hanno determinato solo un rallentamento dell’immissione ai colloqui e, in alcuni casi, un breve rinvio di quelli programmati.

Tuttavia, per porre rimedio a tale inconveniente, la Direzione Penitenziaria ha organizzato una nuova fascia oraria di colloqui visivi per le giornate del 24, 29 e 31 dicembre 2025, riprogrammando le turnazioni delle unità di personale addetto al settore colloqui.

Non risulta, peraltro, che i familiari siano stati tenuti chiusi a chiave per tre ore nella sala di attesa né tantomeno che il Direttore abbia mai pensato di minacciare di sospendere i colloqui.

A tal riguardo va, anzi evidenziato che il Ministero è intervenuto ampliando le possibilità di contatto dei detenuti con i familiari con il d.P.R. n. 176 del 10 dicembre 2025: “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati*”, a seguito del quale la Direzione Penitenziaria ha emanato l’ordine di servizio n. 292 del 12 dicembre 2025, con decorrenza dal 12 gennaio 2026, con cui è stato specificato che i detenuti e gli internati del circuito media sicurezza possono effettuare sei colloqui visivi e/o videochiamate tramite piattaforma *Teams* al mese, della durata di un’ora, nonché sei telefonate di 10 minuti (come da modifica all’art. 39 o.p. introdotta dal d.P.R. n. 176/2025).

Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo, primo comma, dell'art. 4-*bis* o.p. e per i quali si applica il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui visivi e/o videochiamata *Teams* è di 4 al mese, della durata di un'ora, e 4 telefonate, della durata di 10 minuti. Qualora siano rappresentati e documentati motivi di urgenza o di particolare rilevanza, oppure se la telefonata si svolge con prole di età inferiore ai 10 anni nonché in caso di trasferimento del detenuto, il Direttore autorizza, di norma, ulteriori 2 contatti a scelta tra colloqui visivi, *Teams* o telefonici.

Per quanto attiene alle richieste di colloqui visivi con persone diverse dai congiunti e conviventi (cc.dd. terze persone), chiaramente nel rispetto della normativa vigente, i colloqui visivi e telefonici sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi, previa richiesta di informazioni.

Inoltre l'art. 2 del d.P.R. n. 176/2025, in materia di corrispondenza telefonica, prevede espressamente al punto 3): *“Resta ferma l'applicazione dell'art. 2-quinquies, comma primo, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70”*, pertanto l'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno, se la corrispondenza telefonica si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è, inoltre, concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, con l'altra parte dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato, qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere.

Con riferimento, in ultimo, alla Sezione B, trattandosi di sezione destinata a detenuti AS3, la Direzione penitenziaria ha evidenziato che la stessa è sempre stata a regime ordinario chiuso, contrariamente a quanto sostenuto dall'interrogante.

Il Ministro
Carlo Nordio